

SCADENZE IMU E TASI 2019

Il 17 giugno 2019 è fissata la scadenza della prima rata, o acconto, IMU e TASI per l'anno 2019 (in quanto il termine ordinario per il pagamento, ossia il 16 giugno, scade di domenica).

Il versamento in acconto deve essere eseguito nella misura del 50% dell'importo annuo calcolato in base alle aliquote e detrazioni previste per l'anno 2018 (confermate anche per l'anno 2019 con delibere di C.C. n. 3 e n. 4 del 27/02/2019 in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2019 - disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Zimella al seguente link: http://www.zimella.com/ufficio_tributi.html), come di seguito estratte:

Aliquote e detrazioni IMU 2019

Fattispecie	aliquota	detrazioni
- Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	3,5 per mille	fino a concorrenza dell'imposta dovuta
- immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione delle categorie D/10 c.d. <i>immobili produttivi e strumentali agricoli</i>	9,30 per mille (di cui: Quota Stato 7,60 per mille e Quota Comune 1,70 per mille)	
- aree edificabili	8,00 per mille	
- terreni agricoli	9,30 per mille	
- Alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) regolarmente assegnati	9,30 per mille	fino a concorrenza dell'imposta dovuta
tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	9,30 per mille	

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale (comprese le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (categorie C2, C6 e C7 in numero massimo di una per categoria, le rimanenti sono da assoggettare all'aliquota ordinaria) e per le casistiche indicate nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 21/07/2014 e modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n.11 del 02/07/2015 e dalla Legge n.208/2015.

Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta di primo grado residenti nel limite di una abitazione con pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2, C6 e C7). Attenzione: L'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 prevede che la base imponibile IMU è ridotta

del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli), qualora siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

- 1) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- 2) Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata come A/1, A/8, A/9;
- 4) l'abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9;
- 3) Il contratto sia registrato all'Agenzia delle Entrate. Il comodato gratuito deve essere inoltre dichiarato ai fini IMU al Comune di Zimella con opportuna dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale, corredato dal contratto allegato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per ogni altro dettaglio si rimanda al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 21/07/2014 e modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/07/2015 e alla delibera di C.C. n. 4 del 21/03/2017 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ed alle disposizioni previste dalla Legge n. 208/2015.

Non è dovuto il versamento per importi annui inferiori ad € 5,00.

Aliquote e detrazioni TASI 2019

Fattispecie	aliquota	detrazioni
- abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie A/1-A/8-A/9)	2,50 per mille	nessuna
- fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	nessuna

La TASI non è dovuta per le abitazioni principali e quelle equiparate, escluse le abitazioni in categoria A/1, A/8, A/9, come già accaduto per la prima rata.

Per ogni altro dettaglio si rimanda al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 21/07/2014 e modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/07/2015 e alla delibera di C.C. n. 5 del 21/03/2017 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ed alle disposizioni previste dalla Legge n. 208/2015.

Non è dovuto il versamento per importi annui inferiori ad € 5,00.

PROGRAMMA PER IL CALCOLO IMU E TASI ANNO 2019

È possibile provvedere al calcolo dell'IMU e della TASI tramite l'apposito programma di calcolo presente al seguente indirizzo: [Programma di calcolo](#).

F.to Il Funzionario Responsabile
Cavazza Rag. Roberta